



REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2012



ART. 1: FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso punto di raccolta/scuola e viceversa, svolto dal Comune di Fiumicello nell'ambito delle competenze definite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
2. Il servizio è volto a facilitare l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza; è destinato ai residenti del Comune di Fiumicello che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria (elementari) e la scuola secondaria di primo grado (medie).
3. Il servizio può ammettere, con riserva e tramite apposite convenzioni fra Comuni (non facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese), altri utenti che risiedano in zone limitrofe ai confini comunali, ma iscritti negli istituti scolastici di Fiumicello, purché vi siano posti disponibili sui pulmini e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, ovvero non venga alterato il normale svolgimento del servizio, sia in termini di percorso sia in termini di orario.

ART. 2: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale cura l'organizzazione del servizio, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione ed in base alle articolazioni determinate dai dirigenti scolastici.
2. La programmazione dei percorsi e degli orari di trasporto avviene in funzione dell'efficienza del servizio, è improntata a ridurre i tempi di permanenza degli alunni sui mezzi e a soddisfare il maggior numero di richieste, compatibilmente con la sicurezza degli utenti e dei mezzi di trasporto. Orari e punti di raccolta vengono stabiliti prima dell'inizio dell'anno scolastico e tempestivamente comunicati all'utenza.
3. Ad ogni utente, all'atto dell'iscrizione presso il Servizio Finanziario e Segreteria, verrà rilasciato un tesserino di identificazione che dovrà essere esibito al conducente dello scuolabus ogni qualvolta questo lo richieda.

ART. 3: MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita domanda al Servizio Lavori Pubblici entro il 30 luglio dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione, al fine di rendere possibile l'organizzazione del servizio. Eventuali richieste presentate successivamente a tale scadenza o in corso d'anno possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.
2. I percorsi possono subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.
3. La fruizione del servizio implica la piena accettazione della normativa che lo disciplina e del presente regolamento in particolare.
4. Il servizio viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (esclusi i periodi di esami) e viene sospeso durante le chiusure per festività o per altre interruzioni delle attività didattiche (elezioni, maltempo, calamità o emergenze).
5. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di non percorribilità o pericolosità dovuta ad agenti atmosferici o ad altre cause di forza maggiore, il Comune non garantisce il servizio e la puntualità del passaggio dei mezzi. Qualora gli alunni venissero accompagnati a scuola dalle famiglie, a causa della soppressione del servizio, queste dovranno occuparsi anche del trasporto di ritorno. Non possono essere tenuti in considerazione orari non definitivi, assemblee sindacali del personale scolastico o scioperi di un solo plesso.



6. In caso di variazioni dell'inizio e/o della fine dell'orario scolastico che interessino tutte le scuole, a seguito di specifica richiesta pervenuta in tempo utile dalle scuole, il servizio di trasporto scolastico potrà subire le opportune modifiche, fermo restando che sarà garantito per un solo orario di entrata o uscita.

7. Gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia possono utilizzare il servizio di trasporto scolastico, purché a bordo del veicolo sia presente almeno un accompagnatore con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati. E' facoltà dell'Amministrazione designare uno o più accompagnatori per gli alunni della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado. Il servizio di accompagnamento scolastico può essere espletato da personale comunale, da volontari iscritti ad associazioni di volontariato o da soggetti privati idonei a svolgere tali mansioni, individuati dall'Ente.

8. Non sarà espletato il servizio per gli alunni della scuola secondaria di primo grado residenti ad una distanza inferiore a 500 m dalla sede scolastica.

9. Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

10. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si considerano valide le domande già presentate per l'anno scolastico in corso.

ART. 4: RESPONSABILITA'

1. I genitori e/o tutori degli alunni hanno l'obbligo e la responsabilità di essere presenti alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito per la salita e discesa del figlio dallo stesso; all'atto dell'iscrizione del figlio al servizio di trasporto scolastico possono delegare al ritiro altra persona maggiorenne, indicandone le generalità ed un recapito telefonico.

2. I genitori dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione senza eccezioni del presente regolamento.

3. La famiglia è responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; nel caso in cui nessuno si presenti alla fermata dello scuolabus, l'alunno al termine del giro verrà riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, al comando di Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri.

4. E' prevista la sospensione dal servizio qualora, ripetutamente e senza giustificati motivi, i genitori o i propri delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata.

5. Il Comune di Fiumicello, rispetto al percorso di andata, è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa; nel percorso di ritorno, è responsabile dal momento della salita fino alla discesa dal veicolo con la presa in carico da parte del genitore o di suo delegato, fatto salvo quanto previsto al terzo comma.

6. Compito primario del conducente è lo svolgimento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano condizioni di pericolo o comunque tali da non permettere il regolare svolgimento del servizio rispettando il codice della strada e garantendo l'incolumità dei trasportati, il conducente, a suo giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando il fatto ai competenti uffici comunali.

ART. 5: REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio. In particolare:

- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;



- dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto sul primo sedile libero, cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- devono tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
- è assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
- devono mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
- non devono gridare, richiamare o offendere altre persone o maltrattare animali esterni al veicolo;
- non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li trasporta.

ART. 6: SANZIONI E RISARCIMENTI

1. Nel caso in cui l'alunno non rispetti le elementari regole di comportamento di cui all'art. 5, lo stesso sarà richiamato verbalmente dall'autista. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'autista senza successo, devono essere riferiti dallo stesso all'Ufficio Tecnico Comunale, che informerà i genitori
2. Al Responsabile del servizio compete la valutazione della gravità degli episodi verificatisi, in base alle informazioni relative alle violazioni dell'articolo precedente pervenute dal conducente dell'automezzo, dai genitori di alunni, dagli alunni medesimi o dagli eventuali accompagnatori. Il Responsabile del servizio potrà stabilire la sospensione temporanea dal servizio, ovvero, nei casi più gravi, l'esclusione dell'alunno dallo stesso, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.
3. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus devono essere dagli stessi rimborsati; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento di segnalare all'autista o all'accompagnatore, ove presente, colui o coloro che hanno provocato tali danni.

ART. 7: RETTE DI TRASPORTO

1. Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una compartecipazione, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Non è previsto alcun rimborso od esenzione in caso di non utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario. Le famiglie che, in corso d'anno, rinunciano al servizio devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico e devono riconsegnare il tesserino di identificazione di cui all'art. 2, comma 3°, rilasciato all'atto dell'iscrizione. Il mancato pagamento della retta, in tutto o in parte, può comportare, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, l'esclusione dal servizio.

ART. 8: RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.